



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO di ROMA**

Composta dai magistrati:

dott. FRANCO PETROLATI	Presidente
dott.ssa FRANCESCA FALLA TRELLA	Consigliere
dott.ssa GEMMA CARLOMUSTO	Consigliere Rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 5093 /2018 RG vertente

**TRA**



elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Mazzini n. 8, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fachile che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione introduttiva.

APPELLANTE

**E**

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12 , presso gli uffici dell' Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.

APPELLATO

**OGGETTO** : Ricongiungimento familiare.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ ██████████ ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 19.06.2018 nel proc. n. 13325/2016 RG, che ha rigettato il suo ricorso avverso il diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, ex art. 29-29 bis D.lvo 286/98, con il padre ██████████ ██████████ e con la madre ██████████, emesso dall'Ambasciata d'Italia in Afghanistan, pur dopo aver ottenuto, in data 12.11.2014, i relativi nulla osta, dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma.

L'appellante ha premesso di essere titolare dello status di rifugiato e di aver lavorato negli anni precedenti presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Bagdad e poi in Albania, e di avere altri cinque fratelli, tutti regolarmente residenti in differenti Stati e cioè, ██████████, nato il ██████████, cittadino danese e ██████████, nato an il ██████████, titolare dello status di rifugiato in Danimarca; ██████████, nata il ██████████, cittadina olandese, ██████████, nata il ██████████, cittadina britannica, e ██████████, nato il ██████████, residente negli Stati Uniti;

ed ha lamentato che il Tribunale ha ingiustamente respinto il proprio ricorso avendo ritenuto non sufficientemente provate la condizione di familiare a proprio carico per la madre infrassessantacinquenne e l'assenza di altri figli che potessero assisterlo in Afghanistan per il padre ultrasessantacinquenne, giusta disposto dell'art. 29 co. 1 lett. d) D.lgs. 286/1998.

Segnatamente, dall'esame dell'ordinanza impugnata emerge che il primo giudice ha rilevato la mancanza di prova del rapporto parentale non essendo



stato prodotto il certificato di stato di famiglia, pur essendo “documento facilmente reperibile”, ed ha ritenuto irrilevanti, ai fini della prova richiesta, i documenti di identità dei cinque fratelli, rilasciati dalle rispettive autorità dei paesi di residenza, e che i medesimi, comunque, indicano cognomi diversi (██████, ██████, ██████) e tre date di nascita troppo ravvicinate.

L'appellante censura tale valutazione, in quanto emessa in violazione del disposto dell'art 29 bis D.lgs. 286/1998, laddove prevede per il richiedente-titolare dello status di rifugiato - oltre all'esenzione dalla necessità di dimostrare i requisiti economici, assicurativi e di alloggio richiesti dal 3°co dell'art 29 D.lgs cit, anche una particolare agevolazione probatoria.

Effettivamente il citato articolo - che costituisce applicazione dell'art 25 della Convenzione di Ginevra, in punto di assistenza amministrativa - muove dalla constatazione che i rifugiati, molto spesso, hanno difficoltà nel dimostrare stati e fatti personali o familiari, attraverso la produzione di documenti e attestati rilasciati dalle autorità del paese di origine, e che la mancanza di tale documentazione può impedire l'esercizio di diritti fondamentali, e conseguentemente prevede:

- che le rappresentanze diplomatiche o consolari siano tenute a dare assistenza nelle verifiche, anche fornendo direttamente i documenti necessari, che fanno fede fino a prova del contrario;
- che possa farsi ricorso ad altri mezzi che risultino comunque idonei a provare il vincolo familiare;

ed, infine, *esclude che la domanda di ricongiungimento possa essere rigettata solo per mancanza dei documenti probatori che provino i vincoli familiari.*

Nel caso di specie il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tale previsione, riproponendo la stessa motivazione resa dall'Ambasciata, secondo



cui il certificato di stato di famiglia sarebbe un documento “facilmente ottenibile”, senza tener conto della condizione conflittuale in cui versa il Paese d’origine del richiedente, senza rilevare l’assenza del dovuto apporto collaborativo dell’Ambasciata e soprattutto senza tener conto che ai fini della prova della composizione del nucleo familiare potevano essere valutati altri documenti, essendo stata prodotta una copia -in lingua inglese- del certificato di matrimonio dei genitori ,con indicazione dei nomi dei sei figli dei due coniugi, nonché copia conforme dei documenti di identità dei fratelli dell’appellante, attestanti la cittadinanza o lo status di rifugiato di ciascuno di essi in Paesi diversi da quello di origine.

In relazione ai rilievi formali del primo giudice appaiono condivisibili le argomentazioni difensive dell’appellante circa la necessità di tener conto delle carenze del locale sistema di registrazione anagrafica( talora contenute indicazioni solo dell’anno di nascita, seguendo il calendario persiano) e le frequenti omissioni nella registrazione delle nascite in Afganistan (attestate nella nota del 2013 dell’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, in atti), la pluralità di lingue ufficiali in Afghanistan ed il conseguente utilizzo di forme alfabetiche diverse, nonché la possibile differente trascrizione del cognome nei paesi in cui vivono i fratelli.

Quanto al [REDACTED], per il quale in prime cure risultava solo la richiesta di asilo in India, attualmente viene documentato l’ottenimento del visto negli Stati Uniti, dove il medesimo risiede e non si condividono le eccezioni dell’Avvocatura in ordine all’inammissibilità delle nuove produzioni documentali.

Infatti, nei giudizi come quello in oggetto, assoggettati razione temporis al rito sommario di cognizione, possono essere prodotti documenti nuovi in appello,



se ritenuti indispensabili, ovvero ove la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass n. 5241 del 2017 ; Cass. n. 28990 del 12.11.2018) e nel presente giudizio è evidente l'impossibilità di produrre documenti formatisi dopo la chiusura del primo grado e l'indispensabilità dei medesimi al fine di consentire una valutazione della situazione familiare dell'appellante all'attualità.

Quanto alla madre del sig. ██████, la stessa risulta divenuta ultrasessantacinquenne (essendo nata il ██████), onde non è più necessaria la prova della condizione di "familiare a carico" e per la medesima, come per il coniuge, è sufficiente la prova dell'assenza di figli nel paese di origine che possano provvedere al sostentamento.

Peraltro, in ogni caso, il ██████ risulta aver trasferito ai genitori, nel periodo compreso fra il 2012 e il 2017, circa € 6.000,00 (cfr. ricevute money transfer in atti), importo più che idoneo al sostentamento dei genitori, tenuto conto del costo medio della vita nel paese di provenienza (in cui l'assegno mensile pensionistico medio è di circa \$100).

In conclusione possono ritenersi sufficientemente provate le condizioni necessarie per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare domandato dall'appellante con i genitori ██████ e ██████, e conseguentemente il gravame va accolto.

Le spese di lite, di entrambi i gradi, seguono la regola della soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:

-in accoglimento dell'appello proposto da ██████ vi nei confronti di Ministero degli Affari Esteri, ed in riforma dell'ordinanza



emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 19.06.2018 nel proc. n. 13325/2016 RG, accerta il diritto dell'appellante al ricongiungimento familiare con la madre e il padre e dispone il rilascio del relativo visto in favore di [REDACTED], nato in Afganistam il [REDACTED] e di [REDACTED], nata in Afghanistan il [REDACTED];

- condanna il Ministero appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi in favore dell'appellante che liquida, per il primo grado in complessivi € 3.900,00 per compenso, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario e per il secondo grado in € 3.300,00 per compenso, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario

Roma, 19/12/2019

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE REL.

